

Fermo amministrativo dei veicoli

1. Contenuti

Si tratta di una sanzione a tempo, di norma determinato, ovvero la cui durata è legata a un adempimento. Viene sospeso il diritto di usare il veicolo su aree pubbliche destinate alla circolazione strada, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria e della confisca amministrativa del mezzo. Ove si tratti di sanzione accessoria conseguente a reato il fermo viene applicato provvisoriamente per 30 giorni, trascorsi i quali il veicolo rientra nella disponibilità dell'intestatario; solo con la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti definitivi potrà essere applicato il rimanente periodo di fermo.

2. Procedura in sintesi

a) L'agente su strada redige il verbale di contestazione per la violazione alla quale consegue la sanzione accessoria e annota sul medesimo che il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Redige il verbale di fermo e affidamento in custodia del veicolo. Provvede altresì ad apporre sul veicolo i sigilli previsti dall'articolo 214, comma 1, con le modalità previste dal decreto 1° marzo 2004. Secondo l'impostazione ministeriale nell'ipotesi dell'articolo 171 (casco) il veicolo deve essere affidato al solo proprietario. Gli Autori ritengono che in questi casi, alla luce delle modifiche complessive al regime di affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro o a fermo, sia possibile l'affidamento anche a soggetti diversi dal proprietario; per la destinazione e la conservazione dei documenti di circolazione, vedi tabella del paragrafo 3, punto b).

b) Motivi ostativi alla nomina di custode. Non può assumere la custodia il minorenni, chi si trova in stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione; in questi ultimi due casi l'accertamento dovrà essere effettuato tramite la banca dati interforze (articolo 8 della legge n. 121/1981) ovvero, in caso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata da parte del soggetto per il quale si procede alla nomina di custode; si ricorda che la dichiarazione non è più indispensabile secondo quanto affermato dal Ministero dell'interno con la circolare prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014.

c) Obblighi del proprietario/conducente. Il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

d) Luogo di custodia. Sempre secondo la circolare citata, il conducente o il trasgressore possono indicare il luogo di custodia entro 3 giorni, pena l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 180, comma 8. Deve essere specificato nel verbale di affidamento che è vietata anche la sosta su aree pubbliche, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 214, comma 8.

e) Trasporto del veicolo. Se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione o di ordine amministrativo, il veicolo può essere guidato dal custode o da un suo delegato sino al luogo di custodia. Diversamente il custode deve provvedere a proprie spese mediante carro attrezzi.

f) Casi d'impossibilità alla custodia diretta. Se il veicolo è in sosta, ovvero il conducente o l'obbligato in solido non sono presenti per qualsiasi motivo, oppure, se ricorrono motivi ostativi all'affidamento in custodia a tali soggetti, il veicolo deve essere affidato al custode acquirente che lo trasporterà nella depositaria.

g) Casi di rifiuto di assumere la custodia. Dopo che il conducente e/o il proprietario del veicolo si sono rifiutati di assumere la custodia del veicolo, nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 214, comma 1 e il veicolo è affidato al custode acquirente. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di fermo amministrativo i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione e il trasporto nella depositaria del custode acquirente. Nelle province dove non è presente il custode acquirente il veicolo è affidato a una depositaria convenzionata.

h) Notifica dell'invito ad assumere la custodia. Nei casi di rifiuto, omissione o impossibilità di assumere la custodia, deve essere notificato al proprietario del veicolo il verbale di fermo amministrativo, ma dal 4 dicembre 2019 la Prefettura competente deve pubblicare la comunicazione del deposito del veicolo; decorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza che il veicolo sia stato preso in custodia dall'avente diritto, la proprietà viene trasferita al custode acquirente. Nelle province dove non esiste il custode acquirente, se il veicolo non ritirato è stato affidato a una depositaria le procedure di alienazione seguono l'articolo 215-bis, ovvero secondo il d.P.R. 189/2001.

i) Ricorso avverso il fermo. Avverso il provvedimento di fermo conseguente a illecito amministrativo è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Se il fermo è conseguito a illecito penale il ricorso deve essere presentato al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Quando il ricorso è accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria comporta la restituzione del veicolo. Quando è stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso

Fermo e sigilli

Per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo si applicano le disposizioni che riguardano il sigillo individuato dal decreto 1° marzo 2004 (G.U. n. 71 del 25 marzo 2004), in vigore dal 26 marzo 2004. In realtà, quanto alle caratteristiche, i sigilli, nel rispetto della conformità ai modelli A (misura normale) e B (ridotta) allegati al decreto in esame, devono:

1. essere costituiti da pannelli in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta
2. essere realizzati in un unico pezzo
3. essere realizzati con caratteristiche adeguate tali da consentire l'esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilità delle iscrizioni impresse
4. recare l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a fermo"
5. riportare l'indicazione degli estremi del provvedimento per cui si applica il fermo
6. recare in modo ben visibile l'indicazione dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, nonché l'emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell'amministrazione dalla quale l'organo accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con i quali è composta l'iscrizione contenente tali dati identificativi non può essere inferiore a 4 mm
7. essere fissati solidamente al veicolo in modo tale che non ne sia possibile la rimozione, la separazione dal veicolo o l'occultamento, senza violarne l'integrità in modo irreversibile ed evidente
8. essere in numero non inferiore a due: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici può essere apposto un solo sigillo nella parte anteriore
9. essere apposti, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale del conducente, per la sua libertà di movimento nonché della possibilità di azionare i comandi di guida, su parti del veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilità. Sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i sigilli, ove possibile, devono essere collocati all'interno del veicolo, preferibilmente sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore.

Quindi, potrà essere sufficiente anche la realizzazione dei sigilli su un supporto cartaceo stampato con inchiostri fotoresistenti, protetto da un adeguato involucro che lo preservi dagli agenti atmosferici, ovvero si potrà provvedere alla realizzazione del supporto in materiale plastico, tenendo conto che ormai le ditte specializzate offrono prodotti di elevata qualità, già dotati di sistemi autoadesivi che ne assicurano l'inalterabilità.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Ministero dell'interno ha confermato che anche la sostituzione della parte su cui è stato applicato il sigillo integra il reato di cui all'articolo 349 del codice penale. A ciò pare scontato aggiungere l'ipotesi in cui il sigillo sia stato artatamente celato per inibirne la funzione.

Tenuto però conto che il veicolo può essere condotto dallo stesso soggetto nominato custode, qualora non ricorrano motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, viene da chiedersi se proprio la riduzione delle superfici trasparenti non limiti la visibilità del conducente e costituisca già di per sé motivo del venir meno della sicurezza di circolazione, oltre costituire una violazione riconducibile all'articolo 79 del codice della strada, per non parlare della lesione della sfera privata della persona costretta a circolare con esposti almeno due cartelli indicanti la sanzione del fermo che, per stessa previsione di legge, devono essere chiaramente leggibili.

La soluzione più opportuna parrebbe essere costituita dall'apposizione dei sigilli, diretta o delegata, una volta raggiunto il luogo di custodia, salvo che il trasporto si debba necessariamente effettuare tramite carroattrezzi, caso in cui non paiono sussistere i particolari problemi sopra accennati.

I sigilli possono essere apposti:

1. dall'organo di polizia stradale che ha accertato l'illecito amministrativo al quale consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo; 2. da altro organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del codice della strada, appositamente delegato a compiere l'operazione. Mentre l'apposizione può essere delegata agli organi di polizia stradale di cui ai primi due commi dell'articolo 12, la rimozione dei sigilli per delega sarà affidata solo a quelli inquadrati nel comma 1, ovvero, secondo le indicazioni ministeriali, anche al custode-acquirente con sede in un comune diverso da quello da cui dipende l'organo accertatore (vedi infra).

Comunque, al fine di gestire questa procedura sarà necessario utilizzare:

1. un modello di delega all'apposizione dei sigilli (contenente anche un sintetico verbale di apposizione);
2. un modello di delega per la rimozione;
3. il verbale di rimozione, contenente la descrizione dello stato e dell'integrità dei sigilli stessi;
4. i sigilli nei due formati, normale e ridotto.

Modalità di apposizione dei sigilli

Per i veicoli a carrozzeria chiusa, i sigilli, in numero di due nel formato normale, possono essere apposti sui due vetri laterali posteriori; laddove ciò non sia possibile (ad es. autocarri) si apporranno due sigilli in formato ridotto sui vetri laterali, in modo da non limitare la visibilità (nella parte posteriore in basso del vetro). Salvo utilizzare particolari adesivi, non pare possa esistere un metodo sicuro per rispettare tutte le condizioni dettate dal decreto, che richiede sia la visibilità che l'inalterabilità dei sigilli; unica soluzione può essere rappresentata nell'apposizione dei sigilli direttamente nel luogo di custodia, utilizzando anche i sigilli classici utilizzabili in analogia con le disposizioni che regolano il sequestro amministrativo (ad esempio ponendo i cartelli/sigillo all'interno del veicolo e sigillando gli sportelli e la bauliera).

Per i veicoli senza carrozzeria chiusa si apporranno uno o più sigilli di misura adeguata (normale o ridotta) alle dimensioni e alle caratteristiche del veicolo; ad esempio, per i ciclomotori o per i motocicli carenati sarà possibile procedere all'apposizione di uno o due sigilli nella misura ridotta sulle fiancate o sul serbatoio. Sui ciclomotori con struttura semplice si potrà avvolgere una parte

strutturale con il sigillo, fermanone i bordi con del nastro o con una spillatrice, se disponibile. Per l'inalterabilità dei sigilli valgono le considerazioni summenzionate, risultando semmai più semplice collegare il cartello/sigillo alla struttura del veicolo con i sigilli veri e propri.

Qualora il sigillo debba essere apposto all'esterno, andrà protetto dagli agenti atmosferici inserendo il foglio in un adeguato contenitore trasparente in materiale plastico.

Nel caso in cui il veicolo affidato allo stesso conducente possa essere guidato sino al luogo di custodia nel territorio comunale, si procederà, preferibilmente, all'apposizione dei sigilli nel luogo di custodia. Nel caso in cui il veicolo venga fatto trasportare tramite carroattrezzi a proprie spese dalla persona nominata custode, si potranno apporre i sigilli nel luogo in cui si è accertata la violazione.

Qualora il veicolo possa essere guidato sino al luogo scelto per la custodia e questo si trovi al di fuori dei confini comunali, si potranno apporre direttamente i sigilli secondo le modalità indicate precedentemente, ovvero, preferibilmente, si potrà delegare un organo di polizia stradale (articolo 12, commi 1 e 2) competente in relazione al luogo di custodia; in questo ultimo caso si provvederà ad inviare la delega per l'apposizione dei sigilli, i sigilli, la delega per la rimozione con il verbale relativo. Resta inteso che il documento di circolazione andrà comunque trattenuto presso il comando precedente, autorizzando la circolazione del veicolo, ove fatto condurre direttamente dal proprietario e/o trasgressore, sino al luogo di custodia.

Dell'apposizione dei sigilli (o del sigillo) andrà fatta menzione nell'apposito spazio del verbale di affidamento in custodia, indicandone sinteticamente la posizione e le modalità di applicazione.

Modalità di rimozione dei sigilli

Stante la previsione del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 1° marzo 2004, la persona a cui è stata affidata la custodia del veicolo potrà rivolgersi direttamente ad un organo di polizia stradale tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1 del codice della strada, chiedendo la rimozione dei sigilli, dimostrando il decorso del periodo di fermo. L'organo precedente provvederà in merito, previo eventuale riscontro della legittimità della richiesta, inviando senza ritardo il verbale di rimozione dei sigilli al comando che aveva disposto il fermo.

Trascorso il periodo di fermo la pattuglia incaricata (direttamente o su delega o per richiesta del custode) si recherà nel luogo di custodia e provvederà alla rimozione dei sigilli, descrivendone lo stato, l'integrità e compilando contestualmente l'apposito verbale previsto dal decreto ministeriale 1° marzo 2004. In caso di evidente manomissione si ravvisa l'ipotesi di reato di cui all'articolo 349 del codice penale; resta inteso che ulteriori ipotesi di reato o di violazione amministrativa non conseguono automaticamente alla manomissione dei sigilli, dovendo essere dimostrate concretamente.

Qualora l'apposizione sia stata disposta su delega al di fuori del territorio comunale, sarà necessario inviare al comando territorialmente competente la delega alla rimozione dei sigilli, comprensiva del verbale di rimozione degli stessi, ciò anche se la persona nominata custode può richiederne direttamente la rimozione ad un organo di polizia stradale tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 12, competente territorialmente in relazione al luogo di custodia.

Nel caso in cui il veicolo sia in deposito presso il custode acquirente con sede in un comune diverso da quello di appartenenza dell'organo di polizia stradale precedente, lo stesso custode potrà essere autorizzato alla rimozione dei sigilli compilando l'allegato 11 alla circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007.